



LEGGE 24 luglio 1992 n.59 (pubblicata il 5 agosto 1992)

Regolamentazione del Servizio di rotta neve

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

All'azienda Autonoma di Stato di Produzione è affidato il servizio di sgombero della neve su tutto il territorio della Repubblica.

E' pertanto espressamente soppressa la competenza specifica della rotta neve attribuita all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici dall'art.30, n.3), della Legge 25 maggio 1981 n.41.

Art.2

Nell'espletamento del Servizio di rotta neve collaborano con l'A.A.S.P. - ciascuno per le proprie competenze -, la Polizia Civile, la Gendarmeria, il Servizio della Protezione Civile e l'A.A.S.S..

In particolare spetta alla Forza Pubblica in previsione della caduta di neve fare osservare le disposizioni di cui ai Decreti 7 dicembre 1967 n.48 e 11 novembre 1987 n.130 ed applicare le relative sanzioni, nonchè in presenza dell'evento nevoso adottare sulla base delle indicazioni del Centro di Coordinamento Operativo di cui al successivo articolo, i provvedimenti necessari per agevolare la pulizia delle strade, nonchè segnalare al Centro stesso le zone del territorio che necessitano di un intervento di sgombero neve.

Spetta invece all'A.A.S.S. collaborare attraverso il proprio Servizio di Igiene Urbana nonchè effettuare quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4.

Art.3

Presso l'A.A.S.P. è istituito un Centro di Coordinamento Operativo (C.C.O.) delle operazioni di rotta neve.

Spetta al C.C.O. dirigere il servizio di pulizia delle strade nonchè coordinare l'attività stessa su tutto il territorio.

In particolare è compito del Centro di Coordinamento:

- provvedere all'attuazione degli interventi di competenza indicando i vari livelli di emergenza, le priorità e quant'altro relativo alle modalità e tempi dell'intervento stesso;

- impartire le necessarie direttive agli addetti al settore, sia del servizio manuale che meccanico;

- in generale essere centro di contatto operativo, informativo e di coordinamento di tutte le forze impiegate sul territorio per le operazioni di sgombero neve.

Al C.C.O. sarà di volta in volta chiamato ad operare il personale tecnico specializzato dei vari settori dell'A.A.S.P., secondo modalità e criteri di rotazione contenuti in apposito regolamento annualmente predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, che garantiscano in presenza dell'evento nevoso o della sua previsione, la continua operatività del Centro.

Art.4

Per il servizio di rotta neve l'A.A.S.P. si avvale, seguendo il metodo dell'Amministrazione diretta, di mezzi propri e del proprio personale a ciò predisposto - personale tecnico specializzato, cantonieri, salariati - organizzato in squadre di lavoro e unità mobili composte da un contingente di persone e mezzi il cui numero verrà determinato in relazione alle necessità del caso.

Può tuttavia avvalersi anche di personale e mezzi esterni all'Azienda stessa stipulando all'uopo convenzioni e contratti di appalto di parte del servizio di sgombero neve, con enti o privati che siano in grado di fornire con la necessaria prontezza i mezzi ed il servizio necessari.

Condizioni e modalità dei servizi oggetto di convenzione o concessi in appalto, saranno determinate dai relativi contratti.

Anche qualora l'A.A.S.P. decida di eseguire in proprio il servizio di rotta neve, è sua facoltà stipulare particolari accordi con Enti o imprese per la sola fornitura di mezzi tecnici e mano d'opera, o per la sola manutenzione di mezzi propri.

Indipendentemente da quanto sopra previsto, per la manutenzione dei mezzi meccanici destinati al Servizio di rotta neve, l'A.A.S.P. potrà avvalersi dell'officina meccanica e del personale dell'A.A.S.S. a ciò preposto.

Particolare collaborazione dovrà essere prestata dall'A.A.S.S. in previsione ed in presenza dell'evento nevoso.

Art.5

Le modalità operative del Servizio di rotta neve saranno contenute in apposito regolamento annualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P..

In esso in particolare verrà determinata:

- la suddivisione del territorio della Repubblica in zone di intervento a diverso livello di emergenza;

- la preventiva individuazione degli uomini e mezzi destinati a ciascuna zona di intervento fatta salva comunque l'attività di coordinamento del C.C.O. di destinare diversamente le risorse umane e materiali in presenza di particolari circostanze dell'evento nevoso;

- la organizzazione funzionale del C.C.O. tale da consentire in presenza dell'evento nevoso un'attività di coordinamento costante.

Art.6

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annualmente iscritto nel Bilancio di previsione dello Stato e da erogarsi all'A.A.S.P. sotto forma di anticipazioni di cassa, la cui chiusura avverrà a consuntivo nell'esercizio finanziario successivo a quello di competenza.

Art.7

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga ogni altra disposizione in contrasto con essa.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari